

**SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEL RIFIUTO NON PERICOLOSO
EER 19 07 03 PRODOTTO PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO
IN LOCALITÀ MASEROT IN COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BL)
CIG 9591913901**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

L'appalto ha per oggetto il servizio di carico, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto EER 19 07 03 prodotto presso:

IMPIANTO DI PROVENIENZA	QUANTITÀ (ton/anno)
Impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL)	1.500 tonnellate

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

n.	Descrizione servizi	CPV	
1	Servizio di recupero/smaltimento	90510000-5	PRINCIPALE
2	Servizio di prelievo e trasporto	90512000-9	SECONDARIA

Le quantità da gestire sono puramente indicative e non garantite e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione senza che questo possa dare diritto all'Appaltatore ad indennizzi o compensi aggiuntivi a qualunque titolo.

Il servizio oggetto della presente lettera d'invito deve essere considerato ad ogni effetto servizio pubblico e quindi per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale costituisce altresì il progetto del servizio e contiene tutti gli elementi a tal fine stabiliti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016.

Esso rappresenta il documento tecnico che deve guidare i soggetti partecipanti alla gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento.

Questo documento, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

Il contesto in cui si inserisce il servizio è il seguente: l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti svolta dalla Società.

I requisiti minimi e le specifiche tecniche che l'appaltatore deve garantire sono quelli indicati dalla legge e nei successivi articoli del presente capitolato.

Per le attività che dovessero richiedere prestazioni straordinarie, notturne o festive del personale, non verrà corrisposto alcun compenso o maggiorazione, restando ogni onere a carico dell'appaltatore.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà inizio presumibilmente il 02.01.2023 e avrà durata pari a 365 giorni decorrenti dalla data della consegna formale del servizio e del conseguente avvio dell'esecuzione e, comunque fino al raggiungimento della quantità massima presunta, se precedente. Il contratto alla scadenza si intende risolto senza formale disdetta tra le parti.

L'avvio del servizio potrà essere effettuato in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

ART. 3 - REFERENTI DELL'ESECUZIONE

Prima della stipula del Contratto, la Stazione Appaltante nominerà un proprio referente del servizio. L'Appaltatore individuerà, altresì, un proprio preposto responsabile del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato a La Dolomiti Ambiente spa prima della sottoscrizione del Contratto e che intratterrà ogni e qualsivoglia rapporto con La Dolomiti Ambiente spa, coordinando e controllando lo svolgimento del servizio.

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore comunicheranno reciprocamente, inoltre, un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico attivi per la trasmissione della programmazione settimanale degli interventi e per eventuali comunicazioni di servizio (es. eventuali ritardi dei mezzi, eventuali cambi di programma).

ART. 4 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto EER 19 07 03 prodotto presso l'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL), per un quantitativo annuo presunto pari a 1.500 tonnellate.

Tutte le operazioni inerenti il presente servizio e quelle a questo collegate sono a totale carico dell'Appaltatore, il quale è altresì responsabile del corretto svolgimento delle stesse, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati. In caso di necessità o emergenza, l'esecuzione del servizio dovrà avvenire entro 24 ore naturali consecutive decorrenti dal ricevimento dell'ordine integrativo, secondo le indicazioni impartite dal committente.

ART. 5 - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO

La ditta appaltatrice dovrà comprovare di avere, la disponibilità di uno o più impianti le cui autorizzazioni prevedano le operazioni di recupero e/o smaltimento (ex D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., operazioni di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C) per il rifiuto EER 19 07 03.

La ditta appaltatrice dovrà garantire l'integrale trattamento del rifiuto di cui all'art. 1 del presente capitolato.

La ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio anche in caso di chiusura dell'impianto individuato in sede di gara: se nel corso del rapporto contrattuale l'impianto segnalato dalla ditta appaltatrice si trovasse nella obbiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, lo stesso dovrà essere sostituito dall'impresa appaltatrice nel tempo massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, con altro idoneo impianto atto a ricevere - alle medesime condizioni economiche offerte in sede da gara - il rifiuto oggetto della presente gara, previa richiesta scritta, dimostrazione dei requisiti del nuovo impianto e autorizzazione scritta del committente; in caso contrario verranno applicate le penali di cui all'art. 17 a decorrere dal 11° giorno di chiusura.

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE, OPERAZIONI DI CARICO E ORARIO DI RITIRO

La programmazione del servizio verrà concordata con cadenza settimanale. Entro la giornata di mercoledì, verrà concordato con l'impresa appaltatrice il programma dei conferimenti per la settimana seguente. Gli orari di ritiro del rifiuto presso l'impianto dovranno essere concordati con La Dolomiti Ambiente spa.

L'accesso all'impianto sarà garantito esclusivamente alla presenza degli addetti operanti nello stesso, salvo deroghe impartite dal Responsabile di impianto.

L'accesso all'impianto potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 12:00, salvo diverse indicazioni impartite e/o concordate con il Committente.

Le operazioni di carico dovranno essere coordinate con il personale addetto alla gestione dell'impianto.

È a carico del trasportatore la corretta chiusura della cisterna, da eseguirsi prima dell'uscita dell'impianto al fine di evitare la dispersione di rifiuti e dell'imbrattamento della sede stradale durante la fase di trasporto.

Nel caso di mancato rispetto della programmazione, senza il preavviso di almeno 24 ore, verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17.

ART. 7 - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione, secondo le prescrizioni della legislazione vigente.

Sarà cura del produttore del rifiuto predisporre il formulario, a cui dovrà ritornare la quarta copia entro i termini fissati dalla normativa vigente. In mancanza del documento di cui sopra la ditta appaltatrice è tenuta a non accettare il conferimento.

L'appaltatore dovrà anticipare a mezzo posta elettronica (maserot@dolomitiambiente.com) copia del formulario attestante l'avvenuta accettazione del rifiuto all'impianto di destinazione, con il relativo peso di accettazione in modo tale da permettere al committente la relativa registrazione sul registro di carico e scarico. La copia del formulario anticipata via posta elettronica dovrà pervenire al produttore entro 2 giorni dalla data dello scarico. La quarta copia originale del formulario di identificazione dovrà pervenire al produttore entro 90 giorni dalla data di partenza del rifiuto. Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17.

ART. 8 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

In adempimento all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., La Dolomiti Ambiente spa ha allegato ai documenti di gara il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo all'impianto oggetto di gara al fine di:

- a) informare l'azienda fornitrice del servizio sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sarà chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da La Dolomiti Ambiente spa nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale;
- b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;
- c) eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento del servizio previsto.

Detto documento sarà poi allegato al Contratto.

L'Appaltatore provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

- i) a formare ed informare i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, relativamente ai rischi connessi allo svolgimento del servizio oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;
- ii) a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che l'appaltatrice ha definito in materia;
- iii) a disporre e controllare che i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuate e collettive previsti ed adottati dall'appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- iv) a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- v) ad informare immediatamente la stazione appaltante in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

I dipendenti dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori dovranno esporre la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 9 - GARANZIE

Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall' art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50. La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, è stipulata secondo lo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 Gennaio 2018, n.31.

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

In caso di inadempienza dell'appaltatore, il committente provvederà a notificare alla ditta, a mezzo posta elettronica certificata, le manchevolezze riscontrate fissando un termine per l'esecuzione delle prestazioni delle quali l'appaltatore è inadempiente. In caso di mancato rispetto di quanto sopra formulato, dopo il secondo richiamo, il committente avrà la facoltà di considerare automaticamente rescisso il contratto e di rivalersi sul deposito cauzionale per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, fatta salva sempre ogni rivalsa per tutti i danni e le spese sostenuti dal committente, derivanti da colpa o negligenza dell'appaltatore.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

L'appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.

L'appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

L'appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (responsabilità civile R.C.T., comprensiva del rischio di inquinamento ambientale e R.C.O.), con il massimale unico di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio. La garanzia R.C.T. / R.C.O. potrà essere prestata mediante polizza generale già accesa dall'aggiudicatario purché la stessa assicuri la copertura dei medesimi rischi. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto.

L'appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Con cadenza mensile, il servizio sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016.

La verifica di conformità è costituita da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento; il suddetto certificato è emesso non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni eseguite nella mensilità di riferimento.

ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile tramite bonifico bancario a 60 giorni d.f.f.m., ad avvenuta redazione del certificato di regolare esecuzione del servizio ovvero, se successiva, dalla data di accertamento della regolarità contributiva. La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio eseguito per il periodo di riferimento (mensilità). In applicazione dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii..

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 106 del D.lgs 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

ART. 14 - REVISIONE DEI PREZZI

I corrispettivi contrattuali, così come determinati al momento dell'aggiudicazione, rimarranno fissi ed invariabili per i primi sei mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e successivamente potranno essere soggetti a revisione su richiesta dell'Appaltatore.

L'aggiornamento sarà commisurato al 75% della variazione in aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI), preso a base l'ultimo indice relativo al mese di aggiudicazione del servizio.

La revisione dei prezzi potrà essere applicata a partire dalla data di ricevimento da parte del Committente dell'apposita domanda a tale scopo presentata dell'Aggiudicatario.

ART. 15 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Appaltatore le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienze	Art. CSDP	Penali
Impossibilità di conferimento oltre il 10° giorno	Art. 7	€/giorno 500,00
Mancato rispetto orario di carico e ritiro rifiuto rispetto agli orari di accesso all'impianto previsti, senza preavviso di 24 ore	Art. 8	€/ora 60,00
Mancato ritiro del rifiuto rispetto al programma stabilito, senza preavviso di 24 ore	Art. 8	€/viaggio 800,00
Mancata consegna quarta copia formulario (tale sanzione verrà applicata dal 91° giorno)	Art. 9	€/giorno 1.000,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.

È ammesso il subappalto, per il quale trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui servizi su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

ART. 18 - RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE

È facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento dei servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo di quelli non eseguiti, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora la Società si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla Società, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Inoltre, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'Appaltatore medesimo è tenuto a rispettare, il Committente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della presente clausola fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni concreti per la Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii. Il Codice Etico e il modello 231/2001 sono consultabili presso la sede legale della Società, ovvero sul sito internet www.dolomitiambiente.com.

ART. 20 - PATTO DI INTEGRITÀ

Il patto di integrità rappresenta una delle misure di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive e comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento delle procedure regolate dal D.Lgs. 50/2016 e la corretta esecuzione dei contratti con la Società. Tale documento, allegato al presente contratto quale parte integrante dello stesso, stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra La Dolomiti Ambiente S.p.a. ed il Professionista, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il Professionista accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto (laddove prevista), previa comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r, fatto salvo il diritto del Committente ad agire per ottenere il risarcimento di ogni danno subito o subendo a causa delle suddette violazioni.

ART. 21 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali,

nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico all'appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc.

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

ART. 23 - TERMINI - COMMUNICAZIONI - CONTROVERSIE

I termini e le comunicazioni contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 24 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.